

*RIASSUNTI PRATICI DI DIRITTO REGIONALE*



# **RIASSUNTI PRATICI DI DIRITTO REGIONALE**

**sito web: [www.corsopraticodidiritto.it](http://www.corsopraticodidiritto.it)  
email: [corsopraticodiritto@gmail.com](mailto:corsopraticodiritto@gmail.com)**

*CORSO PRATICO DI DIRITTO*

**INDICE**

1. FEDERALISMO E REGIONALISMO
2. IL REGIONALISMO NELLA VICENDA COSTITUZIONALE ITALIANA
3. GLI STATUTI ORDINARI E LA LEGISLAZIONE ELETTORALE
4. LA COMPETENZA LEGISLATIVA IN MATERIA ELETTORALE
5. L'AUTONOMIA LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE
6. LA POTESTÀ REGOLAMENTARE
7. L'AUTONOMIA AMMINISTRATIVA
8. L'AUTONOMIA FINANZIARIA
9. LE AUTONOMIE SPECIALI
10. FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA
11. LE LEGGI STATUTARIE
12. L'ORGANIZZAZIONE DELLE REGIONI: IL CONSIGLIO
13. IL PRESIDENTE E LA GIUNTA
14. POTERI DI INGERENZA E RACCORDI COOPERATIVI
15. I RACCORDI COOPERATIVI

## L'AUTONOMIA LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE

Nella riforma del 2001, la tecnica usata dal legislatore costituzionale per distribuire le competenze legislative tra lo Stato e le regioni è quella tipica degli ordinamenti federali; la novella ha riconosciuto **allo Stato competenze enumerate e alle regioni la competenza residuale**.

La disciplina generale è contenuta nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 117:

- ➔ allo Stato la **competenza esclusiva** nelle materie enumerate in apposito elenco (comma 2);
- ➔ allo Stato e alle regioni la **competenza concorrente** in materie enumerate, nelle quali il primo è chiamato a porre i principi fondamentali e le seconde la restante disciplina di dettagli (comma 3);
- ➔ alle regioni la **competenza residuale** avente ad oggetto tutti gli ambiti non compresi negli elenchi dei commi precedenti (comma 4).

Ai tre tipi desumibili dall'art. 117 Cost. vanno aggiunti dei tipi ulteriori ricavabili da altre norme costituzionali:

- **competenze finalistiche** dello Stato le quali mettono capo ad un assetto competenziale assimilabile alla legislazione concorrente c.d. alla tedesca;
- competenze che possono essere acquisite dallo Stato in forza della c.d. **attrazione in sussidiarietà**;
- il riconoscimento agli statuti regionali ordinari del potere di fissare principi fondamentali di organizzazione e funzionamento crea, tra lo statuto e la legge regionale, un rapporto in qualche misura, corrispondente a quello sussistente tra la seconda e la legge-cornice statale nelle materie di competenza concorrente.

Il riconoscimento alle regioni della **competenza residuale** costituisce l'elemento più innovativo della nuova disciplina e per suo effetto è caduta la generale presunzione di competenza in favore dello Stato, la cui potestà non si configura più come la regola ma come l'eccezione.

La clausola residuale è formulata in termini drastici; la novella costituzionale del 2001 infatti non solo afferma che alle regioni spetta la potestà legislativa in ogni materia non riservata alla legislazione statale, ma assoggetta **alla competenza regionale residuale ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato**.

Tuttavia, nel concreto dell'esperienza, tale lettura non ha avuto seguito; infatti la Corte, valorizzando gli elementi dinamici presenti nel sistema, riconosce allo Stato poteri legislativi anche in materie non assoggettate espressamente ad esso (ad es. attrazione in sussidiarietà).

Riguardo la natura della competenza residuale il 117 si astiene da ogni qualificazione.

La conclusione preferibile è che con riferimento agli oggetti contemplati dalla clausola residuale, alle regioni sia riconosciuta una **competenza di tipo tendenzialmente esclusivo**; ciò che non consente di considerarla a tutti gli effetti esclusiva sono le competenze finalistiche dello Stato e ci si riferisce ai casi in cui la Costituzione identifica l'ambito di esplicazione della legislazione statale attraverso l'individuazione, non degli oggetti ad essa sottoposti, ma degli scopi ad essa affidati.

**FINE ANTEPRIMA**